



Gruppo assembleare
Lega Umbria

**Al Presidente della III Commissione Consiliare Permanente
Eleonora Pace**

Oggetto: Emendamenti all'atto 1546 "Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 Maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)".

- Il comma primo dell'unico articolo dell'atto 1546, rubricato "*Modificazione della legge regionale 17 Maggio 1994, n. 14*", è sostituito dal seguente:

"1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le parole: "è valida per tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "è valida fino ad un massimo di sei anni" ed è aggiunto infine il seguente periodo: "La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale."

- Dopo l'unico articolo dell'atto n. 1546 è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di emendamento è volta a chiarire che la durata della validità dell'autorizzazione per appostamento fisso **può arrivare fino a sei anni laddove vi siano le condizioni necessarie al rilascio**, e nello specifico il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo, come stabilito all'art. 24, comma 8, della l.r. 14/1994. Resta fermo quindi che potrebbe essere necessario concedere detta autorizzazione per un periodo inferiore laddove, appunto, il proprietario del fondo rilasciasse il consenso per un periodo inferiore, ma ciò potrebbe essere necessario anche nel caso di autorizzazione e rinnovo degli appostamenti fissi di caccia ricadenti nella Rete natura 2000 per i quali è richiesta la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, che ha validità di cinque anni. Si chiarisce poi che è dovuto annualmente il pagamento della tassa di concessione.

Si introduce infine la disposizione sull'entrata in vigore per far decorrere gli effetti della legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

**Regione Umbria****Assemblea legislativa**

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.572.3219

Gruppo assembleare
Legambiente**RELAZIONE TECNICA**

Le modifiche al comma 6, intendono adeguarsi alla prassi seguita dalle procedure amministrative, prolungando inoltre la possibilità di autorizzare gli appostamenti fissi anche fino a 6 anni, comunque previo consenso del proprietario del fondo e pagamento della quota dovuta annualmente della tassa di concessione regionale.

In particolare dal punto di vista finanziario, si esplicita in norma di legge, coerentemente con il tariffario nazionale e con la prassi applicata finora, che a fronte di un prolungamento della validità delle autorizzazioni concedibili, il pagamento della tassa di concessione è comunque dovuto annualmente. Tale disposizione garantisce la neutralità finanziaria del complesso delle modifiche introdotte, evitando la possibile interpretazione delle stesse che implichi il pagamento della tassa solo al rilascio, con conseguente riduzione di entrate al bilancio regionale per le tasse degli anni successivi non versate.

Tale disposizione introdotta rende coerente la norma con l'attestazione di neutralità finanziaria dell'atto base.

La disposizione riguardante l'entrata in vigore delle modifiche alla LR 14/1994, si inserisce in un quadro di neutralità finanziaria e non ha dunque anch'essa effetti finanziari diretti sul bilancio regionale.

Art. 24 della legge regionale 14/1994, come modificato**Art. 24***Appostamenti fissi.*

1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.
2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.
3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale.
4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno principale.
5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effetti della scelta della forma di caccia, pertanto l'esercizio venatorio nei medesimi è consentito



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3051 - Fax 075.572.3219

Gruppo assembleare
Legambiente

nelle modalità previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida **fino ad un massimo di sei anni** ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno. **La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale.**

7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

8. Nella richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

9. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.

10. L'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti fissi senza l'uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria.

Perugia, 9 Marzo 2023

Il Consigliere regionale
Stefano Pastorelli